

ALBO COMUNALE delle Associazioni di Promozione Sociale

- REGOLAMENTO -

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Policoro, secondo quanto affermato nello Statuto vigente, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini a libere forme associative per il perseguimento, nell'interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. E' istituito, pertanto, presso il Comune di Policoro, l'Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, di seguito indicato "Albo"
2. Le Associazioni di Promozione Sociale, di seguito indicate "Associazioni", che compongono l'Albo perseguono una o più delle finalità di cui all'articolo 1 e non hanno scopo di lucro.
3. L'Albo, per la varietà degli interessi, è suddiviso nelle seguenti categorie:
 - a) **Cultura, musica ed educazione permanente**
 - b) **Turismo, Sport e tempo libero**
 - c) **Tutela dei diritti e servizi sociali**
 - d) **Protezione civile, salvaguardia e tutela dell'ambiente**
 - e) **Giovani, Donne, Anziani**
 - f) **Organizzazioni di Volontariato**
4. Sono esclusi dall'Albo i gruppi che fanno parte dei movimenti e dei partiti politici, dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro, delle associazioni professionali e di categoria, delle associazioni di tutela di interessi economici degli associati.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - a) le Associazioni, regolarmente costituite nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile, nonché dalle leggi nazionali e regionali, che hanno sede in Policoro e che operano nell'ambito comunale da almeno 1 (Uno) anno;
 - b) le Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale da almeno 1 (Uno) anno;
 - c) le Organizzazioni di Volontariato che svolgono la propria attività da almeno 1 (Uno) anno nel Comune di Policoro, costituite ai sensi della *LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO - Legge n.266 del 11 Agosto 1991* e ss.mm. e ii.
2. Nell'atto costitutivo o nello Statuto delle Associazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione può assumere, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;

- b)** l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c)** l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- d)** l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- e)** i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ART. 4 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

- 1.** Alla domanda di iscrizione, indirizzata al Comune di Policoro, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a)** copia autentica (o conforme all'originale munita di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal presidente con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000 N. 445) dell'atto costitutivo e dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede legale dell'Associazione.
Le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia del certificato di iscrizione della rappresentanza locale all'organismo nazionale;
 - b)** elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c)** elenco dei beni patrimoniali con l'indicazione del loro utilizzo;
 - d)** relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno.
- 2.** L'iscrizione avviene con Determinazione del Dirigente del Settore incaricato. La determinazione deve essere assunta entro 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per la richiesta di eventuali documenti integrativi.
- 3.** Entro 30 (Trenta) giorni dalla determinazione, il Dirigente del Settore incaricato comunica l'esito della domanda al rappresentante legale dell'Associazione.

ART. 5 – REVISIONE E VERIFICA DELL'ALBO

- 1.** Le Associazioni iscritte all'Albo mantengono inalterata la loro iscrizione fino alla revisione dell'Albo stesso da parte dell'Amministrazione.
- 2.** Ogni Associazione già iscritta all'Albo che intende beneficiare di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e/o patrocini da parte dell'Amministrazione comunale deve, contestualmente alla domanda, dimostrare di aver mantenuto in requisiti di cui all'art. 3, presentando:
 - a)** una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal Presidente con le modalità previste dal D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale si rilevi che l'atto costitutivo, lo Statuto, le cariche sociali nonché l'elenco dei beni sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione di copia della nuova documentazione;
 - b)** una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari relativi all'acquisizione ed all'utilizzo delle risorse.
- 3.** Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata al Comune di Policoro, a cura dell'Associazione, entro il termine di **90** (novanta) giorni dal loro verificarsi.

4. In ogni caso l'Amministrazione con cadenza biennale procede alla revisione dell'Albo, previa acquisizione e verifica delle relazioni annualmente presentate da parte delle Associazioni sull'attività svolta.
5. Le Associazioni presenteranno la relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo avviene in qualunque momento su richiesta del Responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione può avvenire, altresì, su disposizione del Dirigente del Settore incaricato quando occorre uno dei seguenti casi:
 - a) qualora l'Associazione perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento;
 - b) l'Associazione non presenti per due anni consecutivi la relazione annua di cui all'art. 5, punto 5.
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali o protocolli d'intesa in atto.
4. Il dispositivo contenente i motivi della cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro i successivi **30** (trenta) giorni.
5. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può ripresentare domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

ART. 7 – PUBBLICITA'

1. Il Comune di Policoro, attraverso il Settore incaricato, pubblica l'annuale Elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Al fine di rendere più semplice ed immediato l'accesso al settore delle Associazioni iscritte all'Albo, il Comune si impegna ad inserire in un'apposita pagina del proprio sito, tutte le iniziative comunicate in tempi utili dalle Associazioni.

ART. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel vigente Regolamento.
2. Il Comune può stipulare protocolli di intesa o convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Gli stessi devono prevedere strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dalle stesse Associazioni e devono contenere patti e condizioni nel rispetto dei principi previsti dalla Legge generale, dalle Leggi regionali e dallo Statuto comunale.

ART. 9 – AUDIZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI1:

1. Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale possono essere ascoltate su problemi specifici dalle competenti Commissioni Consiliari, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari.
2. Gli inviti di cui al precedente comma devono per quanto possibile coinvolgere tutte le associazioni iscritte all'Albo Comunale che abbiano nei propri fini statuari l'argomento dell'audizione.

- 3.** Ogni associazione iscritta all'Albo Comunale può chiedere di essere ascoltata dalla competente Commissione Consiliare presentando domanda per iscritto al Presidente della Commissione, il quale comunicherà all'Associazione l'occasione più idonea per l'audizione.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

ART.11 – NORMA TRANSITORIA

- 1.** In seguito all'entrata in vigore del presente Regolamento, e comunque non oltre il **trentesimo** giorno successivo alla delibera di approvazione, si provvederà a darne pubblica informazione a tutte le Associazioni attraverso l'affissione di manifesti informativi e attraverso il portale web comunale.